



Decreto sicurezza sblocca straordinari arretrati aggiungendo risorse, stanziando acconto su riordino e difende Forze di polizia



Apprezziamo molto che il Decreto sicurezza, nella nuova formulazione che lo vede unito al Decreto immigrazione, non si sia limitato a sbloccare il pagamento degli straordinari arretrati per le Forze di polizia, ma abbia al tal fine aggiunto anche uno stanziamento, per l'esercizio 2018, di ulteriori 38 milioni di euro in deroga al limite previsto dalla normativa ordinaria.

Un buon segnale per il riordino delle carriere del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico è anche lo stanziamento di ulteriori 5 milioni da spendere per i correttivi immediati in vista degli ulteriori e ben maggiori stanziamenti che ci aspettiamo dalla Legge di stabilità per un nuovo ed

articolato intervento su questa materia, per il rinnovo del contratto, per le dotazioni e le assunzioni.

Bene anche l'inserimento di ipotesi delittuose di particolare gravità che destano allarme sociale come violenza sessuale, traffico di stupefacenti, rapine ed estorsioni (anche nelle fattispecie non aggravate) nell'elenco dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale.

In quell'elenco sono inseriti anche reati come violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi, mutilazione degli organi genitali femminili oltre ai reati di furto e furto in abitazione aggravati dal porto di armi o narcotici.

Per questi reati si prevede, inoltre, in caso di condanna in primo grado, la sospensione del procedimento per la concessione della protezione e l'espulsione del cittadino straniero.

Identica procedura è prevista nel caso in cui la persona imputata per questi reati, benché non ancora condannata, sia ritenuta di particolare pericolosità sociale.

Il provvedimento introduce poi misure necessarie e urgenti per assicurare l'effettività dei provvedimenti di rimpatrio di coloro che non hanno titolo a soggiornare nel territorio nazionale, prolungando da 90 a 180 giorni la durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e prevedendo la possibilità di procedere per l'esecuzione dei lavori di costruzione o ristrutturazione dei Centri per i rimpatri attraverso procedure negoziate, per lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie in un arco temporale di tre anni.

Roma, 25 settembre 2018

[Il testo del Decreto sicurezza ed immigrazione entrato in CdM](#)